Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 421.
Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato . . . . Pag. 6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 422.
Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro . . Pag. 6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1974, n. 423.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Milano . . . . Pag. 6176

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.
Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario a soggetto turistico dedicato alla « Torre pendente » di Pisa . . . . Pag. 6176

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.
Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario a soggetto turistico dedicato al « Carnevale di Viareggio » . . . . Pag. 6177

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.
Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale « Erbalax », 4 discoidi, della ditta C. Erba. (Decreto di revoca n. 4404/R) . . . . Pag. 6177

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Umbria. Pag. 6178

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.
Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Valle d'Aosta . . . . Pag. 6178

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.
Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di sigarette estere . . . . Pag. 6179

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1974.
Misura del saggio degli interessi per il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio nazionali, immessi in consumo. Pag. 6179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per la edilizia popolare e popolarissima . . Pag. 6180

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro settentrionale . . . . Pag. 6180

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6180

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6181

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Ricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 6182

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 6183

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6183

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 6183

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 6183

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6183

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso a borse di studio . . Pag. 6184

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano . . . . Pag. 6184

Concorso, per esami e titoli, ad un posto di ispettore scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano . . . . Pag. 6186

Corte dei conti: Avviso di rettifica . . . . . . Pag. 6190

Regione Toscana:

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Firenze Pag. 6190

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo. Pag. 6190

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . . . . Pag. 6190

Ufficio veterinario provinciale di Venezia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia . . . . Pag. 6191

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. 17.

Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia . . . . Pag. 6192

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 aprile 1974, n. 15-5/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di litografo-meccanico in prova nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei litografi-meccanici . . . . . Pag. 6195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. 16-6/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - parte I, ad indirizzo corrispondente alla laurea in ingegneria . . . . Pag. 6195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. 17-7/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - parte I, ad indirizzo corrispondente alla laurea in sociologia . . . . Pag. 6196

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **421.**

Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, con la quale è stato istituito il ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971, registro n. 16, foglio n. 155, con il quale sono state stabilite le piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli delle ragionerie provinciali dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale è stato istituto dal 1° luglio 1972, il ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella VI;

Considerata l'opportunità di costituire un ruolo unico per il personale della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII della legge 16 agosto 1962, n. 1291, ed alla tabella VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito il ruolo del personale della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Le attribuzioni del personale appartenente al suddetto ruolo sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 3.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 1 sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui all'art. 2, conservando la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli inquadramenti disposti ai sensi del precedente comma sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati che conseguiranno, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la nomina alla qualifica di segretario principale nei ruoli di cui al precedente art. 1 mediante i relativi concorsi di passaggio di carriera.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 33. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	98
297 255	Segretario principale	437
218 178 160	Segretario	437
	Totale	972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **422.**

Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, con la quale è stato istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro II;

Visto il decreto interministeriale del 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 281, con il quale sono state stabilite le piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale è stato istituito, dal 1° luglio 1972, il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro di cui alla tabella V;

Considerata l'opportunità di costituire un ruolo unico per il personale della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro II della legge 12 agosto 1962, n. 1290, ed alla tabella V del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

In sostituzione dei soppressi ruoli di cui al precedente art. 1, è istituito con pari consistenza organica diminuita di 2 unità, il ruolo del personale della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, di cui al quadro annesso al presente decreto.

Le attribuzioni del personale appartenente al suddetto ruolo sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 3.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 1 sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro di cui all'art. 2, conservando la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli inquadramenti disposti ai sensi del precedente comma sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati che conseguiranno ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la nomina alla qualifica di segretario principale nei ruoli di cui al precedente art. 1 mediante i relativi concorsi di passaggio di carriera.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 34. — SCIARRETTA

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	249
297 255	Segretario principale	1.122
218 178 160	Segretario	1.122
	Totale	2.493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1974, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Milano.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 49. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario a soggetto turistico dedicato alla « Torre pendente » di Pisa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di un francobollo « turistico » avente come soggetto la « Torre Pendente » di Pisa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1302 del 14 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario a soggetto turistico, dedicato alla « Torre Pendente » di Pisa, del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 24×40; formato stampa: mm 20×36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce un'antica stampa, in cui è raffigurato il campanile del duomo di Pisa, noto anche come « Torre pendente ». In alto è situata la leggenda « LA TORRE DI PISA »; in basso, la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 228

(7127)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario a soggetto turistico dedicato al « Carnevale di Viareggio ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di un francobollo « turistico » avente come soggetto il « Carnevale di Viareggio »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario a soggetto turistico, dedicato al « Carnevale di Viareggio », del valore di L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm 26×36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta rappresenta, vista dal mare, la cittadina di Viareggio, trasformata, nella notte del carnevale, in una magica parata di fondali variopinti, illuminati dai fuochi d'artificio che si riflettono nell'acqua. In basso, è posta, su due righe ed in colore verde, la leggenda « CARNEVALE DI VIAREGGIO »; in alto a destra, è situata la parola « ITALIA », anche essa in colore verde, con sotto l'indicazione del valore, « L. 25 », in colore rosa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 225

(7130)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale « Erbalax », 4 discoidi, della ditta C. Erba. (Decreto di revoca n. 4404/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 aprile 1952 e 28 settembre 1960 con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 74 a nome della ditta Carlo Erba S.p.a. con sede in Milano, via C. Imbonati n. 24 della specialità medicinale denominata « Erbalax », 4 discoidi, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la dichiarazione in data 17 giugno 1974 con la quale la ditta interessata predetta ha rinunciato alla registrazione della sopra indicata specialità medicinale;

Considerato che si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione del prodotto;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata in seguito a rinuncia della ditta Carlo Erba S.p.a. con sede in Milano, via C. Imbonati n. 24, la registrazione della specialità medicinale « Erbalax », 4 discoidi, registrata al n. 74 con decreti in data 8 aprile 1952 e 28 settembre 1960 a nome della ditta predetta.

La specialità medicinale, della quale è revocata la registrazione, deve essere immediatamente ritirata dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notificazione del decreto alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7323)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Umbria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'A.S.F.D. ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;
Sentita la regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali della regione Umbria in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ha 19.407,26.38, salvo variazioni in più o in meno della consistenza delle foreste stesse accertate al momento della consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Umbria da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti alla data del verbale di consegna e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE UMBRIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.

N.	Denominazione	Provincia	Superficie ha
1	Monte Subasio	Perugia	2.920,25.63
2	Pietralunga Bocca Serr.	Id.	7.432,68.91
3	Monte Peglia	Terni	6.621,66.67
	Totale ufficio amministraz. di Perugia		16.974,61.21
4	Selva di Meana	Terni	2.358,74.87
	Totale ufficio amministraz. di Viterbo		2.358,74.87
5	Catria	Perugia	73,90.30
	Totale ufficio amministraz. di Pesaro		73,90.30
	Totale generale .		19.407,26.38

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(7072)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.
Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1974 con il quale il sig. Gino Scollica, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta, e il dott. Francesco Cavaliere, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Aosta, sono stati nominati membri del predetto comitato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che i suddetti rappresentanti fanno parte di diritto del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Aosta, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in quanto nella Valle d'Aosta non esiste nè l'ispettorato provinciale del lavoro nè l'ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuto che la qualità di membro del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Valle d'Aosta sia incompatibile con quella di membro del comitato provinciale dello stesso Istituto;

Decreta:

Il dott. Alberto Anitori e il dott. Enrico Brancaccio sono nominati membri del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in qualità di rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione rispettivamente del sig. Gino Scollica e del dott. Francesco Cavaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7261)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.
Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di sigarette estere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, che modifica le tabelle allegate *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento di alcune marche di sigarette estere nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, le seguenti marche di sigarette estere sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

Eve (provenienza C.E.E.) . . . Lit. 25.000 il kg. convenzionale;

Dunhill K.S.F. (di produzione italiana) Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

North Pole Filter (provenienza C.E.E.) Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Philip Morris K.S. (provenienza C.E.E.) Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1974
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 83

(7465)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1974.
Misura del saggio degli interessi per il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio nazionali, immessi in consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, modificata con la legge 15 novembre 1973, n. 733, e con la legge 14 agosto 1974, n. 346;

Vista la comunicazione in data 21 agosto 1974 della Banca d'Italia concernente la misura degli interessi dovuti per il periodo di maggior dilazione ai sensi dell'art. 2 della citata legge 28 marzo 1968, n. 393;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1974;

Decreta:

Articolo unico

Per la maggiore dilazione di sessanta giorni concessa ai sensi del decreto ministeriale 29 gennaio 1974 per il pagamento dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, è dovuto, relativamente al semestre in corso, il pagamento degli interessi al saggio del 15,32 per cento annuo.

Il predetto saggio d'interesse si applica anche sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1974, n. 346.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974, n. 343, è stata prorogata la gestione commissariale dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima ed il dott. Giovanni Abbati è stato confermato nell'incarico di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente stesso per la durata di mesi dodici dalla data di tale decreto.

(7448)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro settentrionale

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974, n. 366, è stata prorogata la gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro settentrionale (ICICS) ed il dott. Carlo Moiso è stato confermato nell'incarico di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente stesso per la durata di mesi dodici dalla data di tale decreto.

(7449)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.418.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641/M)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.348.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.918.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643/M)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Malagnino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.499.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644/M)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.929.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645/M)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646/M)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.579.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647/M)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.803.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648/M)

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Capoliveri (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.034.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.081.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650/M)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.601.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651/M)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.470.349, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.543.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3653/M)

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Zibello (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.953.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3654/M)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.860.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3655/M)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.397.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3656/M)

Autorizzazione al comune di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Minori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.202.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3657/M)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.689.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3658/M)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.565.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3659/M)

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.681.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660/M)

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.219.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618/M)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.926.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Serravalle a Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.423.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.913.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621/M)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 68.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623/M)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624/M)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Monchio delle Corti (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625/M)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626/M)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627/M)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.308.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.924.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629/M)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630/M)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.144.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631/M)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632/M)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.143.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633/M)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.399.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634/M)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.827.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635/M)

Autorizzazione al comune di Ricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Ricengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.722.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637/M)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1974, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.548.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639/M)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1974, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.853.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 12 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,65	662,65	662,50	662,65	662 —	662,60	662,60	662,65	662,65	662,65
Dollaro canadese	670,65	670,65	671 —	670,65	671 —	670,60	670,40	670,65	670,65	670,65
Franco svizzero	220 —	220 —	219,75	220 —	220 —	220,05	220,16	220 —	220 —	220 —
Corona danese	105,59	105,59	106,38	105,59	107 —	105,60	105,75	105,59	105,59	105,58
Corona norvegese	119,03	119,03	119,25	119,03	118,70	119,05	119,10	119,03	119,30	119 —
Corona svedese	147,82	147,82	147,80	147,82	147,50	147,80	147,84	147,82	147,82	147,80
Fiorino olandese	243,95	243,95	244,10	243,95	243,80	243,90	243,97	243,95	243,95	243,95
Franco belga	16,775	16,775	16,78	16,775	16,80	16,75	16,775	16,775	16,77	16,75
Franco francese	137,43	137,43	137,64	137,43	137,75	137,40	137,50	137,43	137,43	137,40
Lira sterlina	1534,90	1534,90	1534,20	1534,90	1530 —	1534,80	1535,15	1534,90	1534,90	1534,90
Marco germanico	248,50	248,50	248,52	248,50	248,50	248,50	248,56	248,50	248,50	248,50
Scellino austriaco	35,1185	35,1185	35,13	35,1185	35,40	35,10	35,16	35,1185	35,11	35,11
Escudo portoghese	25,6275	25,6275	25,645	25,6275	25,45	25,60	25,63	25,6275	25,62	25,60
Peseta spagnola	11,4835	11,4835	11,515	11,4835	11,48	11,45	11,4950	11,4835	11,48	11,48
Yen giapponese	2,2030	2,203	2,20	2,2030	2,18	2,20	2,2025	2,2030	2,20	2,20

Media dei titoli del 12 settembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,725
» 5 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,050
» 5 % (Città di Trieste)	84,350
» 5 % (Beni esteri)	84,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	87,350
» 6 % » » 1970-85	89,100
» 6 % » » 1971-86	97,475
» 6 % » » 1972-87	88,075

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,550
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,220
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	662,625
Dollaro canadese	670,525
Franco svizzero	220,08
Corona danese	105,67
Corona norvegese	119,065
Corona svedese	147,83
Fiorino olandese	243,96
Franco belga	16,775
Franco francese	137,465
Lira sterlina	1535,025
Marco germanico	248,53
Scellino austriaco	35,139
Escudo portoghese	25,629
Peseta spagnola	11,489
Yen giapponese	2,203

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 7, del 31 luglio 1974, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

(*Bando n.* 201.10.23)

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(7199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1972, registro n. 86, foglio numero 294, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;
Visto che con decreto ministeriale 10 ottobre 1973, in corso di registrazione, è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un concorrente;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano sono disponibili per concorso pubblico un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220; tale condizione non è richiesta, altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina

al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 245

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere — 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . (*a*), nat. a . (provincia di . .), il . .. chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 245, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 settembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. destituit. o dispensat. dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. dichiarat. decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. . sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Luogo e data . . .

. . . . .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Il tempo e la misura del tempo: medio, solare vero e siderale.

Gli apparati cronometrici: organi motori, di trasmissione e di scappamento.

Le lenti e gli specchi: generalità.

Obiettivi ottici astronomici.

Gli oculari.

Gli strumenti astronomici: generalità.

Strumenti per la determinazione delle coordinate astronomiche: cerchio meridiano, strumento dei passaggi.

Rifrattori e riflettori.

Montatura dei telescopi.

Strumenti accessori: spettrografo a prisma e a reticolo, fotometro in generale.

Misuratori ottici di spettri stellari: generalità.

Misuratori di spettri digitalizzati: caratteristiche e funzionamento.

Messa a punto e rettifiche di apparecchiature telescopiche.

Le tecniche di alluminatura degli specchi ottici: tecniche dell'alto vuoto, funzionamento delle apparecchiature, considerazioni teoriche.

Il tornio da orologeria e suoi accessori: lavorazioni.

Generalità sugli strumenti di misure meccaniche, dispositivi micrometrici.

Nozioni generali di fotografia: processo positivo e negativo.

(7177)

Concorso, per esami e titoli, ad un posto di ispettore scolastico per le scuole elementari delle località ladine della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342 che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Veduto l'art. 16 della predetta legge con il quale è istituito un posto di ispettore scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano;

Veduto il decreto ministeriale 6 febbraio 1974 che istituisce un posto di ispettore scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, con sede in Badia Pedaces;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968 che stabilisce il programma della prova orale del concorso, per esami e titoli, per la promozione ad ispettore scolastico e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per esami e titoli

E' indetto un concorso, per esami e titoli, ad un posto di ispettore scolastico per le scuole elementari delle località ladine della provincia di Bolzano (parametro 443).

Art. 2.

Concorso per esami e titoli
Requisiti per la partecipazione

Il concorso di cui all'art. 1 è riservato ai direttori didattici di ruolo in servizio nelle scuole elementari delle località ladine della provincia di Bolzano, purchè abbiano almeno 6 anni di servizio nella qualifica con giudizio complessivo di « Ottimo » in ciascun anno e siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 3.

Disposizioni particolari

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto nel precedente art. 2, deve essere stato effettivamente prestato nella direzione didattica.

Il periodo di servizio indicato nel precedente art. 2 è aumentato di 4 anni per i direttori didattici sprovvisti dei titoli di studio ivi elencati.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire al provveditorato agli studi di Bolzano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale, intestata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione I).

Art. 5.

Disposizioni per la presentazione
delle domande e dei titoli

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (direttore di circolo didattico delle scuole elementari in lingua ladina della provincia di Bolzano, servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subìti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla Autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

Il documento attestante il servizio prestato in qualità di direttore didattico deve essere richiesto al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I, con apposita domanda in carta legale, non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale*. A tale domanda dovrà essere allegata una marca da bollo da L. 500 per il rilascio della copia fotostatica dello stato matricolare e, nella domanda stessa, unitamente alle generalità dovrà essere chiaramente indicato il recapito del richiedente.

Il documento sarà inviato dal Ministero direttamente allo interessato perchè egli stesso, presane visione, ne curi la presentazione in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui, per ragioni dipendenti da cause amministrative, lo stato matricolare non fosse inviato dal Ministero in tempo utile al richiedente, il concorrente potrà produrre il documento stesso, e solo tale documento, entro venti giorni dalla data nella quale ne sarà venuto in possesso.

L'amministrazione non è tenuta alla restituzione delle pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi o di altre amministrazioni.

Domanda e documenti devono essere spediti al provveditorato agli studi per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine il provveditore agli studi di Bolzano avrà cura di prorogare, nel giorno di scadenza del termine, l'orario dello ufficio fino alle ore 24.

Art. 6.

Termini di scadenza

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, nè si terrà conto, ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e parte di esse o di qualsiasi altro titolo o documento prodotto dopo questo termine.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del precedente art. 6, sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 4, il provveditore agli studi di Bolzano trasmetterà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione I) le domande e i documenti pervenutigli.

La trasmissione deve essere fatta per ogni concorrente con singola lettera di accompagnamento nella quale sarà precisato che i documenti allegati corrispondono a quelli di cui allo elenco redatto dal candidato.

Art. 8.

Prove d'esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, la prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi dell'educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica, con particolare riferimento alla scuola primaria.

Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

Per lo svolgimento del tema potrà essere adottata la lingua italiana o tedesca, a scelta del candidato.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge numero 1342, la prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria. Il programma della prova orale è quello approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1968 (allegato *A*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50.

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova orale avranno luogo a Roma nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, il certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Art. 13.

Nomine

Il vincitore del concorso è nominato ispettore scolastico delle scuole elementari delle Valli ladine della provincia di Bolzano.

Art. 14.

Allegati al bando di concorso

Gli allegati *A* e *B* approvati con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, riguardanti il programma della prova orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1974
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 291

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

La prova orale è intesa ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione ispettiva sulla base:

della sua capacità di valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico;

della sua conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il candidato riferirà intorno a questioni, scelte dalla commissione, nell'ambito della sua esperienza di direttore didattico, richiamandosi ad attività svolte, ad iniziative prese, a risultati conseguiti in una determinata situazione.

L'esposizione dell'esperienza comporterà naturalmente la valutazione critica della stessa, condotta con opportuni riferimenti culturali.

L'accertamento della conoscenza da parte del candidato dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria avrà riferimento allo stato ed alla storia della legislazione e delle istituzioni scolastiche, in modo che gli stessi problemi vengano esaminati con il necessario approfondimento della loro genesi e della loro evoluzione.

Saranno pure richiesti cenni di legislazione scolastica comparata, limitatamente ai principali stati europei.

Tra i Problemi, si indicano:

a) Problemi generali: Ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione centrale e periferica, con particolare riguardo alla Direzione didattica e all'Ispettorato scolastico. La scuola elementare nell'ambito della scuola dell'obbligo. La scuola materna.

b) *Problemi attinenti all'attività del direttore didattico:*

nei confronti degli insegnanti: Programmi didattici e piani di lavoro, visite alle classi, valutazione degli insegnanti, iniziative di aggiornamento culturale e professionale;

nei confronti degli alunni: L'obbligo dell'istruzione, la formazione delle classi, classi differenziali e scuole speciali, valutazione dell'alunno, assistenza scolastica, attività integrative e sussidiarie, colonie di vacanza, assistenza sanitaria;

nei confronti della comunità: Rapporti della scuola con la famiglia e con le altre istituzioni sociali. L'educazione degli adulti.

c) Problemi attinenti alla funzione ispettiva in rapporto a:
compiti amministrativi e tecnici;
iniziative di animazione pedagogica;
attività di relazione fra scuola e comunità.

d) Questioni di didattica generale e speciale per discipline e attività della psicologia, della pedagogia e della didattica differenziale. Biblioteche e sussidi didattici. Usi educativi dei moderni mezzi di comunicazione di massa.

La prova orale si svolgerà in lingua italiana.

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(50 punti, di cui 30 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 20 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 22 punti):

1) diploma o laurea costituente titoli di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) da punti 4 a punti 6.

In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggior punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2.

Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 4. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70, da 77 a 87; punti 1, da 88 a 98; punti 1,35, da 99 a 104; punti 1,70, da 105 a 109; punti 1,85, con voto 110; punti 2, con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'art. 2, ultimo comma (1) (2) oltre quello valutato ai sensi del n. 1: da punti 2 a punti 4.

Ai fini del n. 2 non è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggior punteggio.

Il punteggio di cui al n. 2 non è cumulabile con quello del n. 3. Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione si attribuisce il punteggio minimo di 2. Per le votazioni superiori al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70, da 77 a 87; punti 1, da 88 a 98; punti 1,35, da 99 a 104; punti 1,70, da 105 a 109; punti 1,85, con voto 110; punti 2, con voto 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma: da punti 1 a punti 3. E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3 non è cumulabile con quello del n. 2.

Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1. Per le votazioni superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 1,40, da 77 a 87; punti 1,60, da 88 a 98; punti 2, da 99 a 104; punti 2,40, da 105 a 109; punti 2,80, con voto 110; punti 3, con voto 110 e lode (2);

4) risultato conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole): da punti 2 a punti 4:

punti 2, da 100 a 115; punti 2,50, da 116 a 130; punti 3, da 131 a 140; punti 4, da 141 a 150;

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma: punto fisso 4;

6) per idoneità conseguita nei concorsi, per esami e titoli, per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare: punto fisso 4;

7) per idoneità conseguita nei concorsi, per esami e titoli, per la nomina ad ispettore scolastico: punto fisso 3;

8) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree diversi da quelli del numero 5: punto fisso 2;

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile 1 sola) (3): punto fisso 1,40;

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma, della legge (2): punto fisso 1,40;

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (2): punto fisso 1;

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3): punto fisso 0,60;

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (2): punto fisso 0,60;

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'Istituto « Romagnoli » di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazioni per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo statali o autorizzate degli istituti per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di due diplomi) per ciascuno: punto fisso 1;

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno: punto fisso 0,50;

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 8).

Sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale.

La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:
qualificato ottimo per ogni anno, punti 1; qualificato distinto per ogni anno, punti 0,50;

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:
qualificato ottimo per ogni anno, punti 1,60; qualificato distinto per ogni anno, punti 0,80;

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:
per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico: punti 0,60;

4) incaricato di insegnamento universitario:
per ogni anno: punti 1 (il punteggio del n. 4 non è cumulabile con quello del n. 1, nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di due anni):
per ogni incarico della durata di 1 anno: punti 0,50;

6) assistente universitario volontario:
per ogni triennio punti 0,30 (il punteggio del n. 6 non è cumulabile con quello del n. 1, nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni;

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sette mesi;

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico;

Se nel quindicennio, figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 2 o 4 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:
censura, punti 1; riduzione dello stipendio, punti 2; sospensione dello stipendio, punti 4.

Il Ministro: MALFATTI

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

Ai numeri 1) e 2) (titoli di servizio).

(7253)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nel decreto del presidente della Corte dei conti 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 6 febbraio 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa, all'art. 10, dopo il quarto comma, è inscrito il seguente periodo:

« Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi ».

(7455)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Firenze

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze n. 3899, in data 25 giugno 1969, relativo, fra l'altro, al bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1968;

Visti i successivi decreti del medico provinciale di Firenze n. 5159 del 1° settembre 1969, relativo alla revoca del bando per le condotte di Reggello (capoluogo) e Rufina (Pomino), poste a concorso con precedente atto, e n. 453 del 7 giugno 1972 relativo allo stralcio dal bando della condotta ostetrica a Lastra a Signa, a seguito della soppressione della stessa da parte del comune interessato;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze n. 4258 del 6 settembre 1971 riguardante l'ammissione agli esami delle candidate;

Vista la propria deliberazione n. 6066 concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso in argomento che, a seguito dei provvedimenti sopra citati riguarda soltanto la condotta ostetrica di Calenzano, frazione Carraia;

Visto il verbale d'esami rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di approvare le risultanze finali del pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica di Calenzano, frazione Carraia, concernenti la dichiarazione di idoneità della concorrente Degli Innocenti Graziella con la valutazione complessiva di p. 64,875 di cui p. 8,875 per titoli e p. 56/60 per l'esame.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino ufficiale della regione, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Firenze e del comune di Calenzano.

L'ufficio del medico provinciale di Firenze è incaricato di curare la pubblicità dell'atto ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della Regione cui provvederà il dipartimento affari generali.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera n. 3438 in data odierna relativa alla approvazione delle risultanze finali del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta di ostetrica di Calenzano, frazione Carraia:

Ritenuto di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso nella persona dell'unica concorrente dichiarata idonea ostetrica Degli Innocenti Graziella;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

L'ostetrica Degli Innocenti Graziella, nata a Montespertoli l'11 giugno 1933, è dichiarata vincitrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica di Calenzano, frazione Carraia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino ufficiale della regione, sul Foglio annunzi legali della provincia di Firenze, e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Firenze e del comune di Calenzano.

L'ufficio del medico provinciale di Firenze è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella sul Bollettino ufficiale della Regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(7339)

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 3761 del 3 luglio 1973, relativa alla ratifica dei decreti del veterinario provinciale di Arezzo n. 363 del 1° ottobre 1972, e n. 364 del 9 ottobre 1972 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in quella provincia e la dichiarazione dei vincitori delle sedi poste a concorso;

Vista la propria deliberazione n. 3762 del 3 luglio 1973 con la quale, fra l'altro, il dott. Conti Romano già assegnatario della condotta consorziale Anghiari-Caprese Michelangelo è stato dichiarato vincitore della condotta di Civitella della Chiana, resasi disponibile per rinuncia del dott. Magi Lucio;

Considerato che, a seguito del predetto provvedimento la condotta consorziale di Anghiari-Caprese Michelangelo deve essere assegnata al dott. Marini Nello, 8° classificato della graduatoria degli idonei, il quale ha dichiarato di accettare la sede stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

Il dott. Marini Nello è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Anghiari-Caprese Michelangelo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Arezzo, della prefettura di Arezzo e dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale di Arezzo è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Firenze, addì 19 giugno 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(7436)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1963, n. 2211;

Visto le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità, regione Piemonte.

Componenti:

Ragusa dott. Armando, medico provinciale di Asti;

Mongini dott. Paolo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

Capra-Marzani prof. dott. Piero, primario medico;

Maconi prof. dott. Giovanni, primario chirurgo;

Cavallero dott. Domenico, medico condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 2 settembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(7438)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2125 del 30 dicembre 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1971;

Visti i propri decreti n. 2286 del 31 ottobre 1973 e n. 558 del 15 marzo 1974, con i quali veniva costituita la commissione giudicatrice;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla predetta commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Zara Iginio	punti	74,948
2. Brugnara Scipione	»	66,007
3. Colosi Arturo	»	58,836
4. Tosi Giovanni	»	58,000
5. Zago Giorgio	»	57,500
6. Falzoni Carlo	»	57,000
7. Davanzo Giancarlo	»	56,000
8. Marani Francesco	»	55,000
9. Campesato Vincenzo	»	54,000
10. Ferrario Provvido	»	53,500
11. Cortelazzi Ernesto	»	53,000
12. Vitale Leonardo	»	51,119
13. Covri Bruno	»	49,000
14. Morganti Roberto	»	48,500
15. Dalla Pellegrina Alfonso	»	46,333
16. Fante Adriano	»	46,000
17. Prever Bruno	»	45,500
18. Minelli Francesco	»	44,500
19. Bazzani Domenico	»	44,000
20. Fiorentini Giuseppe	»	43,500
21. Boccetti Marco	»	43,000
22. Duratti Giuseppe	»	42,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1974

Il veterinario provinciale: REALDON

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1923 del 5 settembre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande dei concorrenti con la relativa documentazione e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i concorrenti stessi hanno rispettivamente dichiarato di voler concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Zara Iginio: consorzio di Mirano-Spinea-S. Maria di Sala-Salzano, 1ª condotta (Mirano-Spinea);

2) Brugnara Scipione: consorzio di Mirano-Spinea-S. Maria di Sala-Salzano, 2ª condotta (S. Maria di Sala-Salzano).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia, della prefettura di Venezia e dei comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1974

Il veterinario provinciale: REALDON

(7379)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. 17.

Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte attua interventi per la salvaguardia, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e per l'incremento della produzione della carne, concedendo agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi, incentivi ed agevolazioni creditizie.

Le agevolazioni possono essere estese, nelle ipotesi previste dalla legge, ad altri tipi di allevamento oltre che a quello bovino.

Gli interventi devono essere conformi alle indicazioni dei piani di sviluppo delle comunità montane e dei piani zonali, ove esistenti.

Art. 2.

Beneficiari - Territori

Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnando la propria attività in modo prevalente nell'azienda agricola che conduce.

E' comunque riservata la priorità ai titolari di impresa familiare diretto-coltivatrice che sono iscritti negli elenchi ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9 e alle cooperative od altre forme associative costituite in prevalenza da chi assuma la qualifica di imprenditore agricolo definita nel presente articolo.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati ad allevatori le cui aziende abbiano una capacità produttiva di almeno il 60% o il 40% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste rispettivamente in pianura od in collina e montagna.

Sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina quelle così classificate nei decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963 che potranno essere modificate con provvedimento del consiglio regionale su proposta della giunta; zone di pianura le restanti.

La destinazione agricola delle strutture ed attrezzature realizzate con le agevolazioni previste dalla presente legge, non puo essere mutata per un periodo di almeno 10 anni, dalla data degli accertamenti di avvenuta esecuzione.

Art. 3.

Agevolazioni creditizie per l'acquisto di bestiame

Agli imprenditori agricoli singoli o associati, che per gli allevamenti interessati aderiscono ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.

A favore di imprenditori agricoli singoli o associati sono pure concessi contributi in conto interessi su prestiti biennali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso.

L'agevolazione di cui al comma precedente è accordata per un numero di vitelli pari al bestiame femminile posseduto ed in età di riproduzione e comunque non superiore a cinquanta capi annui per ogni imprenditore.

L'interesse annuale a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3%, restando a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra tale tasso e quello praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 4.

Premi per l'allevamento di bestiame bovino femminile

Agli imprenditori agricoli singoli o associati delle zone di montagna e di collina sono concessi premi per ogni vitella nata in azienda o eccezionalmente acquistata entro i primi 4 mesi di vita e portata sino al parto o all'eruzione dei denti picozzi da adulto.

I benefici possono essere estesi alle zone di pianura per gli allevamenti di razza bovina piemontese e delle altre razze idonee alla produzione di carne.

Il bestiame deve risultare immune da tubercolosi e da brucellosi e deve fare parte di allevamento sottoposto ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e la brucellosi a norma delle leggi vigenti.

L'indennizzo è di L. 70.000 per capo. Inoltre, senza limitazione di zona e di razza, può essere concesso un premio di L. 40.000 per ogni vitella nata da vacche iscritte al libro genealogico.

Può essere altresì concesso un indennizzo di L. 30.000 per le vitelle nate da vacche di razza piemontese utilizzate per le prove di progenie.

Art. 5.

Premio per sostituzione del bestiame infetto abbattuto

A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati che aderiscono ai piani di bonifica sanitaria, vengono concessi premi da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 70.000 per ogni capo sano sostituito al capo abbattuto in esecuzione del piano di risanamento.

Art. 6.

Mutui per strutture ed attrezzature

A favore di imprenditori agricoli singoli od associati sono concessi contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario per la realizzazione delle seguenti opere:

1) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di organici complessi per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e l'allacciamento elettrico.

Il contributo è pure ammesso per l'acquisto di complessi esistenti, se integrabili, per ubicazione e caratteristiche con le aziende.

Gli stessi contributi vengono estesi agli affittuari, qualora si tratti di imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente legge, per la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, in conformità al titolo II della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni;

2) costituzione e ricomposizione, ripristino e miglioramento di alpeggi, pascoli e prati-pascoli, ivi comprese la costruzione e la dotazione delle attrezzature fisse e degli impianti di cui al comma primo, le infrastrutture essenziali per i collegamenti stradali o di altro tipo. Il contributo è pure concesso agli enti locali e ad altri enti che siano proprietari dei fondi necessari, per realizzare le iniziative di cui sopra o ne abbiano la disponibilità almeno novennale. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3%. Resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.

Art. 7.

Contributi e mutui integrativi per strutture e attrezzature zootecniche

Alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle imprese agricole associate possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa occorrente per la realizzazione o l'ammodernamento di stalle sociali e centri di allevamento di bestiame femminile da rimonta, ivi compreso l'onere per l'acquisto dei terreni necessari all'insediamento degli impianti, per le infrastrutture, nonchè per gli impianti di depurazione degli scarichi.

Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale può essere concesso un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario.

Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 %. Resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 %.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono pure concesse per l'acquisto di idonei complessi esistenti.

Art. 8.

Contributi e mutui integrativi per strutture ed attrezzature zootecniche di trasformazione e commercializzazione

Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 % della spesa occorrente per la realizzazione, l'ammodernamento e lo sviluppo di organici complessi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, ivi compreso l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento degli impianti e per le relative attrezzature, nonchè per gli impianti di depurazione degli scarichi.

Sulla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale è concesso un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario.

Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 %. Resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 %.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti possono essere concesse per l'acquisto di idonei complessi esistenti.

Art. 9.

Centri di allevamento

Agli imprenditori agricoli associati che istituiscono anche a fine del risanamento dei loro rispettivi allevamenti, centri di allevamento per un minimo di 80 capi di bestiame bovino femminile, nato nelle loro stalle o acquistato entro il 4° mese di vita, possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80 % in pianura e del 100 % in montagna e collina delle spese annue di gestione del centro, riconosciute ammissibili dalla Regione.

Sono escluse da tali spese quelle occorrenti per l'alimentazione del bestiame.

Le bovine devono essere mantenute nel centro sino al primo parto o a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive, sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.

Le agevolazioni di cui al presente articolo, in assenza di iniziative private, potranno essere concesse alle comunità montane ed all'ente regionale di sviluppo agricolo, qualora l'iniziativa rientri nelle loro competenze e dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare prevista dall'art. 2 e qualora la gestione sia assicurata con la partecipazione degli allevatori associati.

Art. 10.

Contributi per la monticazione

Agli imprenditori agricoli singoli od associati sono concessi contributi per la monticazione del bestiame che sia sano ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Il contributo è erogato fino alla misura massima di lire 20.000 per ogni capo bovino.

Alle comunità montane e agli enti locali può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura dell'80 % della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo da subconcedere ad allevatori associati, aventi i requisiti previsti dall'art. 2.

Art. 11.

Fecondazione artificiale

La Regione può assumere l'onere della concessione gratuita di seme di riproduttori idonei per la fecondazione artificiale del bestiame di tutte le razze.

Per le zone di montagna e di collina, già definite nell'art. 2, può assumere altresì l'onere delle prestazioni occorrenti per l'inseminazione.

Per il bestiame bovino di razza piemontese e di altre razze da carne la Regione può assumere l'intero onere per la concessione gratuita del seme e le prestazioni di inseminazione; in tutto il territorio regionale.

Alle associazioni di allevatori, ad enti locali e comunità montane che concorrano nell'organizzazione del servizio, possono essere concessi contributi fino alla misura del 50 % del costo, per l'acquisto di attrezzature anche mobili e contenitori per la conservazione del seme congelato destinato alla fecondazione artificiale.

Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo gli allevamenti devono essere sottoposti alla profilassi di Stato per la tubercolosi e brucellosi.

Art. 12.

Contributi acquisto attrezzature mobili

Agli imprenditori agricoli associati è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 % per l'acquisto di attrezzature mobili per la refrigerazione ed il trasporto del latte.

Art. 13.

Contributo acquisto riproduttori maschi

Agli imprenditori agricoli singoli od associati possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 % della spesa massima di L. 800.000 per l'acquisto di riproduttori maschi da destinare alla monta.

Il contributo di cui al comma precedente, non è cumulabile con le provvidenze di cui all'art. 3.

I riproduttori devono essere sani, provenire da stalle dichiarate indenni ed essere destinati ad allevamenti pure indenni ai sensi delle vigenti disposizioni sulla profilassi di Stato e muniti di regolare certificato di abilitazione a norma della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Art. 14.

Agevolazioni per altri allevamenti

Le agevolazioni previste all'art. 3, all'art. 6, all'art. 7, all'art. 8 e all'art. 13 della presente legge possono essere estesi agli allevamenti ovini, caprini ed equini.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse a cooperative lattiero-casearie o ad altre forme associative costituite da imprenditori agricoli, per l'allevamento di suini ai fini dell'utilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione del latte.

Art. 15.

Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Agli affittuari coltivatori diretti che usufruiscono delle facoltà ad essi riconosciute dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni e alle cooperative e loro consorzi per le strutture ed attrezzature zootecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione di cui agli articoli 7 e 8, che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti sufficienti garanzie, per la stipulazione dei mutui previsti alla presente legge, può essere concessa da parte dell'amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.

La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuari inadempienti.

Art. 16.

Procedure - Collaborazione

Le istanze per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate per l'istruttoria agli uffici periferici indicati dalla giunta regionale.

La concessione delle agevolazioni viene deliberata dalla giunta regionale.

L'amministrazione regionale per l'attuazione della presente legge può avvalersi degli uffici di enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri enti, nonchè di associazioni ed istituzioni interessate, convenendo i relativi rimborsi di spesa.

Il limite di spesa stabilito con decreto ministeriale 21 luglio 1958, n. 32635, viene elevato da 30 milioni a 100 milioni, al di sopra del quale, a norma dell'art. 4 della legge 2 giugno 1930, n. 755 occorre richiedere il parere dell'ufficio del genio civile per i progetti di fabbricati rurali isolati.

Parimenti il limite di spesa viene elevato da 50 a 150 milioni di lire al di sopra del quale, a norma dell'art. 40, comma sesto, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i progetti di opere di miglioramento fondiario devono essere sottoposti al parere dell'ufficio del genio civile.

Tale ufficio, inoltre, con propri funzionari, prende parte agli accertamenti di avvenuta esecuzione dei lavori collegialmente con i funzionari degli uffici dell'agricoltura e delle foreste.

Gli uffici del genio civile emetteranno il parere sui progetti di cui ai commi quarto e quinto entro trenta giorni dalla data di richiesta da parte degli ispettorati competenti. Trascorso tale termine i progetti si intendono approvati.

Art. 17.

Divieto di cumulo

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità.

Art. 18.

Spese generali

Le spese generali per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono fissate nella misura massima del 2% dei limiti di impegno di cui all'art. 19, nonchè delle spese autorizzate ai sensi dell'art. 21, primo comma, e dell'art. 22, primo comma; tali spese comprendono anche il rimborso degli oneri sostenuti dagli enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 16.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie per le agevolazioni creditizie

Per la concessione delle agevolazioni creditizie stabilite dalla presente legge sono autorizzati, in ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, i limiti d'impegno di 300 milioni per i contributi sui prestiti quinquennali di cui all'art. 3, primo comma, di 200 milioni per i contributi sui prestiti biennali di cui all'art. 3, secondo comma, di 1000 milioni per i contributi sui mutui ventennali di cui all'art. 6, di 100 milioni per i contributi sui mutui integrativi ventennali di cui all'art. 7, secondo comma, e di 100 milioni per i contributi sui mutui integrativi ventennali di cui all'art. 8, secondo comma, con estensione dei contributi per i mutui ventennali ad un periodo di preammortamento di un biennio.

Sono conseguentemente autorizzate le annualità di spesa nella misura complessiva di 1700 milioni per l'anno 1974, di 3400 milioni per l'anno 1975, di 4900 milioni per l'anno 1976, di 4700 milioni per l'anno 1977, di 4500 milioni per l'anno 1978, di 4200 milioni per l'anno 1979, di 3900 milioni per l'anno 1980, di 3600 milioni per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995, di 2400 milioni per l'anno 1996 e di 1200 milioni per l'anno 1997.

All'onere di 1700 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della regione Piemonte, per lo stesso anno, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il cap. 1343, con la denominazione « Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Contributi costanti per i prestiti biennali, quinquennali e ventennali » e con lo stanziamento di 1700 milioni; lo stanziamento di cui al cap. 1402 sarà corrispondentemente ridotto ad una quota di pari ammontare. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1975 al 1997 si farà fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 1343, con stanziamenti pari alle somme per essi indicate nel secondo comma, a valere sulla quota di assegnazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, per l'anno 1975, e sulla quota di riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie per la prestazione di garanzia

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui allo art. 15, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974, di 200 milioni per l'anno 1975, di 300 milioni per gli anni dal 1976 al 1995, di 200 milioni per l'anno 1996 e di 100 milioni per l'anno 1997.

All'onere di 100 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della regione Piemonte, per l'anno medesimo, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il cap. 1344, con la denominazione « Prestazione di garanzia ai mutui ventennali di cui agli interventi per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia » e con la dotazione di 100 milioni; lo stanziamento di cui al cap. 1402 sarà corrispondentemente ridotto di una quota di pari ammontare. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri ricadenti negli esercizi dal 1975 al 1977 si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il cap. 1344, come sopra denominato e con gli stanziamenti indicati nel primo comma, a valere sulla quota di assegnazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, per l'anno 1975, e sulla quota di riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni 1976 e successivi.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie per gli incentivi in capitale

Per la concessione dei premi e degli indennizzi di cui allo art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 5000 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

All'onere di 5000 milioni per l'anno 1974 si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma ripartita a favore della regione Piemonte, per l'anno medesimo, ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512. Nel relativo stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1345, con la denominazione « Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Premi ed indennizzi per l'allevamento di bestiame bovino femminile » e con la dotazione di 5000 milioni; lo stanziamento di cui al cap. 1402 sarà corrispondentemente ridotto di una quota di pari ammontare. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri di 5000 milioni per gli anni 1975 e 1976 si farà fronte iscrivendo nei relativi bilanci il cap. 1345, come sopra denominato e con lo stanziamento di cui al precedente comma, a valere sulle somme che risulteranno ripartite per tali anni, a favore della regione Piemonte, sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie per gli incentivi in capitale da realizzare con mutui o con prestiti regionali

Per la concessione delle altre provvidenze stabilite nella presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, le seguenti spese:

2400 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

2000 milioni per gli interventi di cui all'art. 7, primo comma;

2000 milioni per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma;

250 milioni per gli interventi di cui all'art. 9;

1000 milioni per gli interventi di cui all'art. 10;

1600 milioni per gli interventi di cui all'art. 11;

650 milioni per gli interventi di cui all'art. 12;

200 milioni per gli interventi di cui all'art. 13.

Agli oneri di 10.100 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977 si provvederà mediante l'accensione di mutui o di prestiti di pari importo, alle migliori condizioni di tasso e di durata. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui o i prestiti predetti, sentita la commissione programmazione e bilancio del consiglio regionale.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1975 sarà istituito il cap. 94, con la denominazione « Provento delle operazioni finanziarie a copertura di spese relative ad interventi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento

della zootecnia » e con la dotazione di 10.100 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il cap. 1346, con la denominazione « Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Contributi in capitale » e con lo stanziamento di 10.100 milioni.

Negli stati di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1976 e 1977 saranno rispettivamente istituiti il cap. 96 e 98, con la denominazione e con la dotazione di cui al precedente comma. Nei corrispondenti stati di previsione della spesa gli stanziamenti di cui al cap. 1346 saranno stabiliti nell'ammontare di 10.100 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento delle operazioni finanziarie di cui al secondo comma, valutati in 1500 milioni per l'anno 1975, in 3000 milioni per l'anno 1976, in 4500 milioni per gli anni dal 1977 al 1994, in 3000 milioni per l'anno 1995 ed in 1500 milioni per l'anno 1996, si farà fronte iscrivendo nei corrispondenti bilanci appositi capitoli di spesa riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni, a valere sulla quota che risulterà ripartita a favore della regione Piemonte, nei relativi anni medesimi, sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie per le spese generali

Per le spese generali di cui all'art. 18 dela presente legge è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

All'onere per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1401 del relativo stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1347, con la denominazione « Interventi regionali per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia. Oneri generali per l'attuazione degli interventi » e con la dotazione di 200 milioni. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli oneri ricadenti negli anni 1975 e 1976 si farà fronte iscrivendo nei relativi bilanci il cap. 1347, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma, a valere sulle quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che risulteranno ripartite, per tali anni, a favore della regione Piemonte.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 1974

OBERTO TARENA

(7271)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 aprile 1974, n. 15-5/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di litografo-meccanico in prova nella carriera esecutiva del ruolo speciale dei litografi-meccanici.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 9 luglio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 23 aprile 1974, n. 2736;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di litografo-meccanico in prova della carriera esecutiva del ruolo speciale dei litografi-meccanici consiste in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Art. 2.

Le prove sono così determinate:

1) *Prova scritta* di italiano su argomenti di cultura generale a livello di scuola media inferiore.

2) *Prova pratica* di riproduzione e stampa da eseguirsi su macchina Offset, tendente ad accertare la preparazione tecnica del candidato.

3) *Prova orale* consistente in un colloquio sui seguenti argomenti:

a) vari sistemi di stampa;
b) classificazione degli stampati;
c) le tecniche manuali litografiche;
d) la stampa litografica;
e) norme generali sul montaggio e tracciati;
f) cenni sui vari tipi e usi delle matrici per Offset;
g) principali parti di una macchina Offset;
h) la carta;
i) la fabbricazione degli inchiostri e principi di essiccazione;
l) fotografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 aprile 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1974
Registro n. 25, *foglio n.* 37

(6707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. 16-6/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - parte I, ad indirizzo corrispondente alla laurea in ingegneria.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 9 luglio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 (art. 4, comma terzo);

Vista la deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 1974, n. 2987;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame, ad indirizzo corrispondente alla laurea in ingegneria, per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte I, consiste in due prove scritte e una prova orale.

Art. 2.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) edilizia scolastica;
2) urbanistica (assetto del territorio e sistema educativo).

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

a) le materie delle prove scritte;

b) edilizia:

esami dei terreni e studio delle fondazioni degli edifici;

edifici pubblici e case civili d'abitazione, struttura e calcolo di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro ed in legno e relativi calcoli di stabilità;

prescrizioni per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

studio degli ambienti, condizioni igieniche, di illuminazione, acustiche, di visibilità ecc.; caratteri distributivi degli edifici;

turbamenti di equilibrio ai criteri di restauro dei fabbricati;

studio del progetto e dei suoi allegati, direzione contabilità e collaudo dei lavori;

c) materiali da costruzione:

scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

d) urbanistica:

concetto di urbanistica e rapporto tra pianificazione urbanistica e programmazione economica;

precedenti della disciplina urbanistica e sua evoluzione storica in Italia con cenni di urbanistica europea comparata;

indagine preliminare, metodologia della progettazione urbanistica con particolare riferimento agli aspetti settoriali dell'industria, del turismo, della residenza e del traffico;

livelli di pianificazione: piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, piani regolatori particolareggiati, piani speciali per l'edilizia economica e popolare, programmi di fabbricazione;

la pianificazione urbanistica in provincia di Trento;

problemi di composizione architettonica: tipologie edilizie, preesistenze storiche ambientali ed interventi, anche a grande scala, in rapporto con l'ambiente naturale (turismo, industria, residenza ecc.);

e) legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici ed edilizia scolastica (statali, regionali e provinciali), legislazione relativa ad espropriazioni, procedura amministrativa per l'approvazione delle opere pubbliche; legislazione urbanistica nazionale e provinciale;

f) estimo, estimo civile, rurale ed estimi speciali:

cenni sugli ultimi sviluppi culturali della problematica urbanistica: regione, comprensori, centri storici, problemi di espropriazione, ecc.;

la pubblica amministrazione in rapporto alla pianificazione urbanistica: poteri, responsabilità e funzioni;

g) elementi di diritto civile e amministrativo con particolare riguardo alla legislazione scolastica;

h) elementi di scienze dell'educazione;

i) attrezzature scolastiche e tecnologie educative;

l) elementi d'igiene.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 maggio 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1974
Registro n. 25, *foglio n.* 32

(6708)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1974, n. 17-7/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - parte I, ad indirizzo corrispondente alla laurea in sociologia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 9 *luglio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 (art. 4, comma terzo);

Vista la deliberazione della giunta provinciale numero 2988-283/20-I.Pers. di data 30 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame ad indirizzo corrispondente alla laurea in sociologia, per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova, della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte I, consiste in due prove scritte ed una orale.

Art. 2.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) sociologia dell'educazione con particolare riferimento alla programmazione e pianificazione delle istituzioni scolastiche e dei servizi di formazione culturale;

2) sistema scolastico-educativo italiano, ivi compresa la istruzione e l'addestramento professionale nonchè l'apprendistato. Legislazione scolastica con particolare riguardo alla competenza, in materia, della provincia autonoma di Trento.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) materie delle prove scritte;

b) elementi di statistica;

c) elementi di psicologia sociale;

d) elementi di programmazione educativa;

e) economia del lavoro sotto il profilo dell'occupazione giovanile e della domanda di istruzione;

f) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo;

g) nozioni sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 maggio 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1974
Registro n. 25, *foglio n.* 33

(6709)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742410)